

Gli effetti del rigido orientamento della Corte di cassazione sulla responsabilità solidale

Rischio sanzione sulle ritenute

La mancata certificazione espone anche il professionista

DI GAETANO STELLA
PRESIDENTE DI
CONFPROFESSIONI

In prossimità della dichiarazione dei redditi, un tema particolarmente sentito dai professionisti è quello della certificazione delle ritenute d'acconto subite. L'articolo 25 del dpr 600/73 impone al soggetto committente/pagatore di operare una ritenuta del 20% a titolo di acconto ai fini Irpef. Il committente, nella sostanza, trattiene e anticipa le imposte dovute dal professionista, operando da «sostituto d'imposta». L'importo trattenuto è versato all'erario dal sostituto e il professionista «sostituito» potrà in dichiarazione dei redditi, in forza della certificazione ricevuta, scomputare tali ritenute dal proprio debito Irpef.

Il meccanismo ora delineato, del tutto chiaro e codificato, può dar luogo a problematiche assai delicate in determinate circostanze.

In primo luogo potrebbe sussistere una non coincidenza tra il momento fiscalmente rilevante per il committente e quello per la dichiarazione reddituale del compenso da parte del lavoratore autonomo percettore.

Si pensi, ad esempio, all'ipotesi del bonifico bancario: un ordine di bonifico disposto il 30 dicembre obbliga il soggetto pagatore a certificare il compenso pagato e la ritenuta operata in riferimento all'anno 2013; il professionista, viceversa, ha quale momento fiscalmente rilevante quello dell'accredito del bonifico sul proprio conto corrente, che nel caso

di specie avviene al gennaio e obbliga, conseguentemente, a far rilevare il predetto compenso nell'anno 2014, con relativo scomputo della ritenuta subita.

Una simile circostanza, è di tutta evidenza, può creare rilevanti criticità al professionista percettore, il quale in base alle evidenze dell'amministrazione finanziaria acquisite mediante l'analisi del Modello 770 del sostituto d'imposta, potrebbe risultare non aver dichiarato il reddito nel 2013 e, per il 2014, aver illegittimamente scomputato una ritenuta non certificata (in quanto documentata dal sostituto d'imposta per il 2013).

Va detto, ad ogni modo, che nell'ipotesi descritta, senza dubbio fonte di fastidi poiché potrebbe comportare una convocazione da parte dell'amministrazione finanziaria per ottenere i necessari chiarimenti, la soluzione è raggiungibile con una certa tranquillità in sede di confronto con la Direzione provinciale competente dell'Agenzia delle entrate mediante la dimostrazione di quanto accaduto.

Mancata certificazione delle ritenute. Diversa e assai più preoccupante è, invece, la problematica concernente la mancata ricezione della certificazione delle ritenute subite. In tali ipotesi il professionista «sostituito», trascorso il termine del 28 febbraio entro il quale deve essere rilasciata la certificazione, deve sollecitare al sostituto il rilascio della certificazione. Qualora il sostituto d'imposta dovesse non adempiere, la soluzione che si ritiene di dover «con-

solidare» anche sul piano normativo è quella offerta a livello interpretativo dall'amministrazione finanziaria nel 2009, laddove in risposta a un interpello un professionista è stato legittimato allo scomputo in sede di dichiarazione dei redditi delle ritenute subite anche quando non abbia ricevuto la predetta certificazione.

Il chiarimento è giunto con la risoluzione n. 68/E/09, la quale ha fatto presente che è consentito lo scomputo della ritenuta a condizione che il professionista sia in grado di dimostrare di averla subita. Tale dimostrazione transita attraverso l'esibizione della fattura cui si riferisce il pagamento e la tracciabilità del pagamento ricevuto, ovviamente al netto dell'importo trattenuto dal sostituto.

In termini pratici, nel contesto dell'attività di controllo formale delle dichiarazioni operate dall'Ufficio, ai sensi dell'art. 36-ter del dpr n. 600/73, è possibile per il contribuente sostituto esibire all'Ufficio documentazione diversa dalla certificazione che il sostituto è tenuto a rilasciare. In particolare, il professionista deve essere in grado di documentare l'effettivo assoggettamento a ritenuta tramite esibizione congiunta:

- della fattura;
- della documentazione proveniente da banche o altri intermediari finanziari idonea a comprovare l'importo del compenso netto effettivamente percepito al netto della ritenuta.

La documentazione probatoria di cui sopra deve inoltre essere accompagnata in sede di controllo ex art. 36-ter da una dichiarazione

sostitutiva di atto notorio di cui all'art. 47 del dpr n. 445/00 con la quale il lavoratore autonomo attesta che:

- la documentazione del pagamento di cui sopra si riferisce ad una fattura regolarmente registrata nelle scritture contabili;
- a fronte della stessa non vi sono stati altri pagamenti da parte del sostituto d'imposta.

La responsabilità solidale. Rimanendo sul tema, sul piano normativo è necessario venga individuata una soluzione all'ultimo assai critico problema afferente il «mondo» delle ritenute subite dai professionisti, ossia il mancato versamento da parte del sostituto d'imposta della ritenuta effettuata. Nel tempo si è assistita ad una posizione controversa e alquanto rigida da parte della Corte di cassazione, che ha ritenuto addirittura il professionista responsabile in solido per l'omesso versamento in questione. Tale posizione non può essere condivisa, aggiungendosi per il sostituto al danno anche la beffa: da un lato il professionista vede trattarsi un importo in misura anticipata rispetto alla ordinaria tempistica del versamento delle imposte; dall'altro, in caso di omissione da parte del sostituto, è ritenuto responsabile di un comportamento di fatto «subito» a suo danno, essendo chiamato a riversare importi in termini di imposte che probabilmente non riuscirà mai a recuperare verso il responsabile dell'omissione.

Una simile conclusione è del tutto paradossale e mancante di ordinario buon sen-

so. Il professionista potrebbe essere considerato responsabile dell'inadempimento se avesse lui la disponibilità economica della ritenuta, con relativo obbligo di versamento. Posto, invece, che il legislatore impedisce al professionista di adempiere al versamento nel proprio interesse, non è concepibile ritenere che lo stesso sia responsabile dell'omissione altrui.

Non volendo giungere alla drastica soluzione di eliminare l'obbligo della ritenuta fiscale, è ineluttabile e indifferibile una norma di interpretazione autentica che liberi il professionista da qualsiasi responsabilità in caso di omesso versamento delle ritenute. La norma in quanto di interpretazione autentica avrebbe efficacia anche per il passato. In definitiva, il professionista deve essere messo in condizione, in forza della fattura emessa e della modalità, nonché entità, del pagamento ricevuto, di adempiere con certezza e senza preoccupazioni ai propri obblighi fiscali, computando correttamente secondo il principio di cassa l'emolumento introitato e nettizzando le relative ritenute subite, con esonero da qualsiasi responsabilità per gli omessi versamenti da parte del sostituto d'imposta.

Esigenze di equità lo impongono e lo rendono indifferibile.

Pagina a cura di
CONFPROFESSIONI
WWW.CONFPROFESSIONI.IT
INFO@CONFPROFESSIONI.IT

DAL TERRITORIO

Il Lazio prima di tutto. Lo scorso 5 maggio, il presidente di Confprofessioni Lazio, Elvira Bellelli, ha sottoscritto insieme al Presidente della Regione, Nicola Zingaretti, e ai rappresentanti delle altre associazioni, il «Patto per lo sviluppo e il lavoro». Confprofessioni ha contribuito alla stesura del documento che indica gli obiettivi dell'impegno comune per il rilancio della crescita e dell'occupazione nella regione.

Veneto, contratto regionale di attività. Ieri, il presidente di Confprofessioni Veneto, Bruno Gabbiani, ha partecipato alle consultazioni sulla proposta di legge 240 relativa a «Contratto regionale di attività». L'iniziativa è stata promossa dalla Terza commissione consiliare della Regione Veneto.

Umbria, Garanzia Giovani. Lo

scorso 5 maggio, il presidente di Confprofessioni Umbria, Bruno Toniolatti, ha presentato all'assessore regionale Sviluppo Economico, Vincenzo Riommi, e all'assessore Welfare e Istruzione, Carla Casciari, il documento che illustra le osservazioni di Confprofessioni Umbria al piano esecutivo regionale della «Garanzia Giovani».

Verso le europee. Lo scorso 5 maggio, una delegazione di Confprofessioni, guidata da Ezio Maria Reggiani e Walter Cavrenghi, ha incontrato il presidente della Provincia di Milano, Guido Podestà, per illustrare gli ultimi sviluppi della politica europea sul fronte delle professioni. Podestà, candidato Ncd alle prossime elezioni, ha sottolineato l'importanza di tenere alta l'asticella della qualità professionale italiana in Europa.

Al via Connect, lo scambio di idee d'impresa Ue-Brasile

Si rinsalda la collaborazione strategica tra la Commissione europea e Confprofessioni. Dopo il via libera al piano europeo per sostenere le libere professioni, che tra i vari punti prevede un maggior coinvolgimento dei liberi professionisti e dei loro organismi di rappresentanza nei programmi di sviluppo promossi da Bruxelles, la Direzione generale Impresa e Industria ha coinvolto la Confederazione italiana liberi professionisti al programma Connect. Il progetto è finalizzato allo scambio di imprenditori tra i Paesi dell'Unione europea e la Repubblica federale del Brasile. Connect è finanziato dal Programma quadro per la competitività e l'innovazione (Competitiveness and innovation framework programme - Cip) e sostenuto dalla DG Impresa e Industria della Commissione europea. Attraverso lo scambio di esperienze tra il Brasile e i paesi dell'Unione aderenti al Cip, si vuole incentivare l'imprenditorialità e la competitività internazionale di piccole e medie imprese e promettenti imprenditori nei settori dell'industria creativa, della green e bio-economy, dell'industria manifatturiera, dei trasporti e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il programma di mobilità Connect prevede la selezione di 50 imprenditori europei altamente motivati che avranno l'opportunità di collaborare in Brasile con un imprenditore locale di successo. Il soggiorno, in parte finanziato dalla Commissione europea, durerà da uno a sei mesi.